



## CIRCOLARE N. 163

Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado  
Ai coordinatori di classe della scuola secondaria di I grado

Al I e II collaboratore del Dirigente Scolastico

Area Alunni

Al DSGA

Registro Elettronico

Sito - Atti

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO - -ROMBIOLO  
Prot. 0004219 del 15/04/2024  
IV (Uscita)

**Oggetto: OGGETTO: Deroghe assenze alunni sulla validità dell'anno scolastico (DPR 122/09 art. 14 c. 7)**

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni di pari oggetto, si ribadisce che *la norma evidenzia che* per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre/quarti del **monte-ore annuale**; pertanto occorre calcolare i tre/quarti delle ore settimanali previste dal percorso curricolare frequentato e moltiplicare la cifra per 33 settimane.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

La competenza a stabilire le deroghe è ovviamente del Collegio Docenti, *a condizione dunque che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa*. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Per ciascuna classe, il limite minimo di frequenza ed il limite massimo di assenza sono individuati considerando convenzionalmente 33 settimane di lezione.

Qualora si rendesse necessario un conteggio accurato sarà preso in considerazione il "curricolo individuale" di ogni studente, considerando, ad esempio, quanto previsto nel PEI/PDP.

Ciò premesso si comunica che il Collegio dei docenti, con specifica delibera, ha individuato le seguenti specifiche deroghe al limite massimo di assenze:

### Specifiche deroghe per motivi di salute

- Grave malattia, o particolare stato di salute, documentati con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia o la specificità dello stato di salute, tali da determinare assenze continuative o ricorrenti. Ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificati di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione
- Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno)
- Malattie croniche certificate

- Per gli alunni con disabilità, mancata frequenza dovuta ad eventuali terapie;
- Accertata positività al covid-19

### **Specifica deroghe per motivi personali o familiari**

- Separazione e/o divorzio dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, trasferimento della famiglia
- Quarantena obbligatoria o cautelativa in attesa esito tampone

### **Ulteriori deroghe per specifiche attività**

- Partecipazione documentata ad attività di volontariato organizzate da istituzioni pubbliche, o enti privati, di alto profilo e che perseguono finalità di sicurezza pubblica (es: Protezione civile, Croce Rossa, ecc.)
- Partecipazione ad esami o a concorsi o al Conservatorio
- Partecipazione documentata ad attività progettuali esterne
- Impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto, cause di forza maggiore (terremoti, allagamenti, neve...)
- *Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.*

**Si sottolinea inoltre che, al di fuori delle deroghe individuate, per il conteggio ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale, non ha alcuna influenza il fatto che l'assenza sia giustificata o ingiustificata.**

Il Consiglio di classe ha un ruolo meramente esecutivo di accertamento delle condizioni per procedere alla valutazione.

- Tutte le motivazioni devono essere tempestivamente documentate. Al di fuori delle deroghe indicate, qualsiasi altra assenza effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della validità dell'anno scolastico.
- Pur in presenza di uno dei casi di cui ai commi precedenti, la deroga al limite minimo di frequenza è concessa solo se, a giudizio del Consiglio di classe, sussiste la piena possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

IL Dirigente Scolastico

*Prof. Giuseppe Sangeritti*

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D. Lgs. 39/1993)